



Capitolato d'oneri particolare per la compravendita del materiale legnoso compreso nel lotto “Piani di Brenta”

art. 1 – Oggetto della compravendita e definizione delle parti

La compravendita ha per oggetto il materiale legnoso compreso nel lotto “Piani di Brenta” (sul C.C. Ragoli II), come descritto nel **progetto di taglio n. 320/2022/5 predisposto dall’Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento ed allegato in copia al presente capitolato d’oneri** quale parte integrante e sostanziale.

Il venditore è la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, c.f. 00324520220, con sede a Tre Ville (TN), di seguito indicata anche solo come “Comunità”.

L’acquirente è [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), con sede a [REDACTED], di seguito indicata anche solo come “acquirente”.

Il materiale legnoso del lotto è venduto con la modalità “in piedi”.

Le quantità del materiale legnoso oggetto di compravendita sono state stimate dall’autorità forestale come di seguito indicato, restando salvi i risultati della misurazione finale:

- 411 m³ di legname da opera di abete rosso ed abete bianco, al lordo della corteccia;
- 56 t di legna da ardere di abete rosso ed abete bianco.

La legna da ardere di faggio, stimata nel progetto di taglio in 1 t, resterà di proprietà della Comunità e dovrà essere tagliata, esboscata ed accatastata a cura e spese dell’acquirente.

art. 2 – Modalità di utilizzo del materiale legnoso

L’acquirente, nell’esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale, dovrà attenersi a tutte le condizioni generali relative a taglio, allestimento, esbosco, misurazione e collaudo puntualmente specificate nel progetto di taglio sopra citato nonché nel presente capitolato d’oneri. L’acquirente dovrà utilizzare esclusivamente il materiale legnoso venduto, con il divieto di estendere l’abbattimento delle piante oltre i limiti dell’area stabilita nel progetto di taglio.

In considerazione del fatto che il lotto è situato in una zona molto frequentata dai turisti in estate, **tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ciascun anno non potrà essere effettuata alcuna operazione di utilizzazione forestale (incluso il trasporto).** Inoltre, nel periodo invernale (indicativamente da dicembre ad aprile) i luoghi in questione non sono raggiungibili con i mezzi forestali, per la presenza di neve e ghiaccio sulle strade di accesso.

Le operazioni di utilizzazione interesseranno alcune strade forestali (di tipo A e B) di proprietà della Comunità. **Al fine di evitare rischi per l’incolumità delle persone e dei veicoli in transito su dette strade l’acquirente, a proprie cura e spese, dovrà segnalare in modo**

Comunità delle Regole di Spinale e Manez – c.f. 00324520220, p.i.v.a. 00159040229

Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Ville (TN)

tel. 0465/322433 – e-mail info@regolespinalemanez.it – p.e.c. regolespinalemanez@pec.it



PEFC/18-21-02/113

adeguato la presenza del cantiere forestale e, in caso di necessità, provvedere alla chiusura delle strade forestali in parola previo accordo con il custode forestale competente.

Al fine di evitare la compromissione del fondo stradale, dette strade non potranno essere utilizzate in periodi di elevata piovosità, fatta salva l'espressa autorizzazione del custode forestale competente.

Il materiale legnoso dovrà essere accatastato in uno dei due piazzali forestali a disposizione in Val Brenta (località Piazzal de le bore e Pra de la Casa) oppure a bordo strada, nella specifica posizione che sarà indicata dal custode forestale competente.

Le piante dovranno essere utilizzate fino al diametro di 12,00 cm in punta.

Tutti i residui derivanti dalle operazioni di taglio e sezionatura (cimali, ramaglie, topi basali, etc.), senza alcuna eccezione, dovranno essere asportati dall'acquirente a proprie cura e spese.

L'acquirente si impegna ad eseguire (o a far eseguire da terzi) le operazioni di utilizzazione forestale nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Comunità, anche tramite il custode forestale competente, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, viarie, etc..

In ogni caso, l'acquirente resterà responsabile nei confronti della Comunità di tutte le operazioni di utilizzazione forestale.

art. 3 – Misurazione

La misurazione del legname da opera sarà effettuata mediante calcolo del volume a misura piena con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, di seguito indicata:

- 10% per l'abete rosso e l'abete bianco;
- 18% per il larice.

Il legname da opera sarà suddiviso in due assortimenti qualitativi, ossia “prima scelta” e “seconda scelta”. Sarà considerato di “seconda scelta” il legname con le seguenti caratteristiche tecniche:

- paleria di diametro inferiore ai 18 cm;
- tronco commerciabile con carie passante e superiore al 40% del diametro; per tale difetto l'acquirente dovrà sezionare la pianta fino al suo venir meno;
- tronco composto da due o più fusti;
- toppo basale con evidente curvatura (lunghezza massima 2,5 m);
- tronco derivante da pianta secca in piedi;
- tronco con fibratura elicoidale.

La suddivisione tra “prima scelta” e “seconda scelta” comporterà l'applicazione dei rispettivi corrispettivi differenziati indicati all'art. 4.

Saranno escluse dalla misurazione le ordinarie sovrallunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di 8,00 cm per ciascuna estremità.

La misurazione sarà effettuata sul letto di caduta o, a seconda delle esigenze e delle indicazioni del custode forestale competente, a catasta. In quest'ultimo caso, il legname dovrà essere suddiviso in cataste stabili, realizzate a regola d'arte e secondo la normativa vigente in materia. Eventuali catastaste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a cura e spese dell'acquirente.

Saranno a carico dell'acquirente le eventuali spese di misurazione, lo spostamento dei tronchi al fine della misurazione nonché il personale per la marcatura dei tronchi.

La legna da ardere di resinose non sarà oggetto di alcuna misurazione, essendo priva di valore commerciale.

Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

art. 4 – Corrispettivo e pagamento

Il corrispettivo della compravendita che sarà pagato dall'acquirente alla Comunità è stabilito dalle parti come di seguito indicato:

-  €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera di “prima scelta”;

- 30,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera di “seconda scelta”, essendo tale quello con le caratteristiche tecniche indicate all’art. 3;

La legna da ardere di resinose è ceduta gratuitamente all’acquirente, essendo priva di valore commerciale.

Il pagamento del corrispettivo della compravendita dovrà avvenire, a seguito della misurazione, prima dell’asporto del legname, anche in più rate: specificamente, **l’asporto di un dato quantitativo di legname da opera sarà possibile solo dopo il pagamento del relativo corrispettivo.**

art. 5 – Termine finale

Le operazioni di utilizzazione forestale potranno iniziare anche immediatamente dopo la formalizzazione della compravendita, previo accordo con il custode forestale competente, e **dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2023, fatta salva l’eventuale proroga concessa dalla Comunità in forma scritta per eventi indipendenti dalla volontà dell’acquirente.**

In caso di ritardo nell’ultimazione delle operazioni di utilizzazione forestale (incluso il l’asporto) sarà applicata una penale di 30,00 € per ogni giorno naturale consecutivo, fatte salve le cause oggettivamente non imputabili all’acquirente.

art. 6 – Certificazione

Il materiale oggetto della compravendita proviene da foreste certificate PEFC (identificativo certificato: ICILA-PEFC/GFS-002720-AKQ). L’acquirente dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale legnoso osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione nonché mettere a profitto tutte le parti utilizzabili, con le modalità prescritte dal custode forestale competente e dalla Comunità.

art. 7 – Garanzia

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché per il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio della Comunità, **prima della formalizzazione della compravendita l’acquirente ha presentato alla Comunità una garanzia di [] € (importo pari al 50% del valore della compravendita, sulla base delle quantità stimate nel progetto di taglio, al netto di corteccia ed i.v.a. inclusa)** con la modalità di seguito indicata:

☐ deposito infruttifero sul conto corrente della Comunità, presso La Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella soc.coop.;

☐ fideiussione n. [], di data [], prestata da [] (istituto di credito o assicurativo autorizzato ai sensi della normativa vigente ed operante sul mercato da almeno dieci anni), contenente espressamente le seguenti clausole:

- validità ed operatività della garanzia sino a sei mesi dopo la scadenza del termine di cui all’art. 5 del presente capitolato d’oneri;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 Cod. Civ.;
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, Cod. Civ.;
- operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità;
- inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale;
- competenza del foro di Trento in caso di controversie.

Detta garanzia sarà interamente svincolata dalla Comunità successivamente al collaudo del lotto ed a seguito dell’accertamento dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell’acquirente.

In caso di escussione totale o parziale nel corso del periodo contrattuale la garanzia dovrà essere completamente reintegrata dall’acquirente entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità.

art. 8 – Formalizzazione della compravendita

La compravendita è formalizzata con scrittura privata mediante sottoscrizione (digitale o autografa) del presente capitolato d'oneri, senza alcuna spesa per le parti. Con tale sottoscrizione l'acquirente dichiara:

- a) di conoscere pienamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il materiale legnoso oggetto della compravendita, di averne valutato le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del corrispettivo, e di accettarle integralmente;
- b) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi significativi della compravendita, inclusi quelli riportati nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di taglio ad esso allegato, senza alcun limite, condizione o esclusione;
- c) di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa in materia di privacy, resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di autorizzare la Comunità al trattamento dei dati personali comunicati al fine della formalizzazione della compravendita.

art. 9 – Collaudo e rinvio normativo

Il collaudo del lotto sarà effettuato dall'autorità forestale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di taglio allegato, saranno applicati il capitolato d'oneri generale approvato dalla Comunità, le leggi vigenti in materia nonché gli usi e consuetudini locali.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Il Presidente – Luca Cerana

L'acquirente
